

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

**per contratto discendente dalla procedura aperta per l'affidamento
quinquennale del servizio di trasporto su strada di campioni biologici e
antiblastici per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della
Sardegna, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno**

stipulata in data 12/02/2025

*Lotto 6 - AOU Sassari (CIG PADRE B0F87007BA) - Lotto 7 – ARNAS Brotzu (CIG
PADRE B0F870188D)*

TRA

L’Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale in via
Piero della Francesca, n. 1 Selargius, in seguito denominato “Ente” rappresentato dal
dott. Antonello Podda, nella qualità di Direttore del Dipartimento Acquisti in base
alla delibera del Direttore Generale Ares n 30 del 01/02/2023 e s.m.i, divenuta
esecutiva ai sensi di legge

E

la Ditta **Plurima S.p.A.** (P.IVA/CF. 01698960547) con sede legale in Milano (MI),
Piazza Santo Stefano, 6, n. di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA n.
01698960547 nella persona del suo legale rappresentante ad oggi il Sig. Fabio
Luppino nato a Gioia Tauro (RC) il 19/07/1974, C.F. LPPFBA74L19E041F (di
seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”).

PREMESSE

RICHIAMATA la convenzione perfezionata in data 12 febbraio 2025, di durata
quinquennale con la quale sono stati regolati i rapporti tra l’Azienda contraente e il
Fornitore per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato con deliberazione n. 3145 del 19
dicembre 2024;

PRESO ATTO della nota prot PG/2025/10215 del 13/06/2025 e della nota mail del 08/07/2025 acquisite agli atti rispettivamente con protocollo prot PG/2025/28998 del 16/06/2025 e prot PG/2025/33573 del 08/07/2025 trasmessa dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari con le quali l'Azienda rappresenta la necessità di garantire la continuità dei servizi di trasporto in urgenza di campioni biologici; CONSIDERATO che per alcune delle Aziende beneficiarie del servizio aggiudicato non è possibile con l'attuale organizzazione far fronte alle richieste urgenti e non prevedibili di trasporto campioni biologici e antiblastici; CONSIDERATA inoltre l'importanza di far fronte a tali urgenze vista la particolarità del servizio in oggetto e sui risvolti dello stesso sulla salute dei pazienti; EVIDENZIATO che in forza dell'articolo 120 del D. lgs 36/2023 i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la Stazione Appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

RITENUTO necessario, conseguentemente, prevedere un'integrazione dell'accordo sottoscritto tra le Parti, mediante la previsione delle ulteriori attività

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 – INTEGRAZIONE DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE

Le Parti, reciprocamente, concordano e per l'effetto dispongono di integrare l'art. 4

della Convenzione con l'attività di gestione delle urgenze per il trasporto di campioni biologici e antiblastici che verrà realizzata in aggiunta ai trasporti programmati e programmabili già previsti, nel medesimo periodo di durata della convenzione e fermo restando l'importo massimo spendibile incrementato ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 3 – INTEGRAZIONE DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE

Le Parti, reciprocamente, concordano e per l'effetto dispongono di integrare l'art. 4 della Convenzione per l'attività di trasporto in urgenza come di seguito indicato:

- E' garantito il trasporto contestuale di materiale biologico con differenti temperature di trasporto: ad esempio temperatura ambiente refrigerato (-2° -4°), congelato (-20°);
- Il servizio è previsto per 365 giorni /anno in pronta disponibilità a chiamata con attivazione del servizio presso la Struttura richiedente entro 30 minuti dalla chiamata.
- I tempi di espletamento del servizio dovranno essere adeguati all'urgenza rappresentata dal Servizio/Struttura richiedente e alla tipologia di campione trasportato;

Art. 4 – INTEGRAZIONE DELL'ART. 11 DELLA CONVENZIONE

Le Parti, reciprocamente, concordano e per l'effetto dispongono di integrare l'art. 11 della Convenzione per l'attività di trasporto in urgenza come di seguito indicato:

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è pari al prezzo offerto a km come di seguito riepilogato:

- per le tratte programmate e programmabili, il corrispettivo è pari al prezzo indicato nell'Offerta economica, Iva esclusa, presentata dal Fornitore in sede

di gara per ciascun Lotto, moltiplicato per i Km effettivamente percorsi nel periodo di riferimento;

- per le tratte in urgenza, il corrispettivo è pari al prezzo indicato nell'Offerta presentata in data 18/08/2025 moltiplicato per i Km effettivamente percorsi per il trasporto richiesto;

Considerato che la Convenzione stipulata prevede che il valore del contratto stipulato sia paria al valore posto a base d'asta del lotto di riferimento, si riepilogano di seguito i prezzi per ciascuna tipologia di trasporto e per ciascun lotto:

LOTTO 6 AOU Sassari

Tratte Programmate (€/Km): 1,28

Tratte Programmabili (€/Km): 1,58

Tratte in "urgenza" (€/Km): 1,80

LOTTO 7 Arnas Brotzu

Tratte Programmate (€/Km): 1,30

Tratte Programmabili (€/Km): 2,25

Tratte in "urgenza" (€/Km): 2,30

In caso di attesa prolungata oltre i 30 minuti verrà applicato un costo extra pari a 25,00 euro iva esclusa per ogni ora o frazione di ora di attesa aggiuntiva, 40,00 euro in caso di ore in orario notturno o festivo.

Art. 5 – CLAUSOLE FINALI

1. Le Parti confermano integralmente tutte le altre clausole contenute nella convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2025.

2. Le Parti danno, inoltre, atto che quanto stabilito dal presente Addendum viene allegato alla convenzione sottoscritta in data 12 febbraio 2025 per formarne parte integrante e inscindibile. Qualsiasi modifica alle condizioni di cui al presente

Addendum dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto, datato e firmato da entrambe le Parti.

3. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 241/1990, il presente atto è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 Marzo 2015 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARES Sardegna

Dott. Antonello Podda

Per l'impresa

Dott. Fabio Luppino